

obbligati di pagar Soldi quattro per Libbra di Peso per il Dazio Transitò sopra il Pesce di qualunque sorte, che verrà estratto per la Terra-Ferma, e potrà anche l'Abboccatore discendere a degli Accordi per il pagamento del detto Dazio Transitò sopra qualunque sorte di Pesce, che fossero dal suddetto come sopra autorizzati d'innoltrare nelle Piazze, e Territorj della Terra-Ferma, e Dogado niuno eccettuato, dovendo rassegnarsi alli rispettivi Cedolari di Venezia, e di Chiozza col relativo genere, il qual Daziere resta pure incaricato dell'impianto di tale azienda, e sua disciplina, anche per la Città di Chiozza, ove affluisce il genere del Pesce, e si disperde in Consumo per la Terra-Ferma, volendo che resti sistemato, e disciplinato confermemente alla Città di Venezia anche la parte di questa Finanza, che riguarda la Città di Chiozza per l'Introito, consumo, e Transitò tanto del Pesce d'Istria, che delle Comunità, Luoghi, e Valli del Dogado, che in quella Città di Chiozza introita, si consuma, ed esce.

XIX. Saranno egualmente soggetti a questo Dazio tutti gli Uccellami, che dall'Estere Valli vengono introdotti per vendersi in questa Città, e Chiozza, dovendo gl'Introduttori munirsi della Bolletta, che a maggior cauzione del Dazio, sarà istitu-

tui.